

I sospetti

■ Secondo le indicazioni date dal Comando generale della Guardia di finanza ai militari dell'Arma, la provenienza criminosa dei mezzi di pagamento può essere rivelata da tre ordini di considerazioni, relative ai connotati oggettivi delle operazioni (caratteristiche, entità e natura); ai profili soggettivi del cliente (capacità economica e attività svolta); a qualsiasi altra circostanza conosciuta dagli intermediari (siano essi finanziari o non finanziari) in ragione delle funzioni esercitate

Le fonti

■ Le fonti in cui i criteri di anomalia sono elencati vengono ricordate dal documento della Gdf e sono: per tutte le banche, per gli intermediari finanziari e quelli assicurativi, il "Decalogo" emanato dal Governatore della Banca d'Italia il 12 gennaio 2001; per i professionisti obbligati il provvedimento Uic del 24 febbraio 2006 (i professionisti sono: ragionieri, dottori commercialisti e consulenti del lavoro, periti e consulenti in materia di contabilità e tributi, notai e

avvocati, revisori contabili e altri soggetti, secondo quanto indicato dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 231/2007); per gli operatori non finanziari il provvedimento Uic a essi destinati, che porta anche la data del 24 febbraio 2006

A ranghi serrati

■ La circolare della Gdf indica che potranno essere coinvolti 248 gruppi e compagnie territoriali, per affiancare in ogni provincia i Nuclei di polizia tributaria per lo sviluppo degli accertamenti in materia di antiriciclaggio

Le i
■ L
noz
val
di
anc
Inc
dei
bar
sis
con
ven
val
ris
pri
l'ar
seg

Le istruzioni. In campo 248 gruppi e compagnie territoriali

Gdf, dall'antiriciclaggio nessun verbale fiscale

ROMA

■ La Guardia di finanza serra i ranghi sull'antiriciclaggio. Con la circolare 81 del 18 agosto 2008 viene infatti previsto il diretto coinvolgimento di 248 Gruppi e Compagnie territoriali nelle indagini seguite a segnalazioni di operazioni sospette. Il coinvolgimento dei reparti "ordinari", che vanno ad affiancare in ogni provincia i Nuclei di poli-

alla nozione penalistica di riciclaggio e/o reimpiego di proventi di delitti non colposi, che è contenuta negli articoli 648 bis e 648 ter del Codice penale. Rispetto a questi articoli, infatti, le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1 del Dlgs 231 non contengono la clausola «Fuori dei casi di concorso nel reato». In questo modo si ritiene superata la fase in cui non veniva effettuata la segnalazione da parte del professionista perché quest'ultimo, pur nutrendo sospetti sull'origine delittuosa dei capitali oggetto di trasferimento o di movimentazione, non era certo dell'estraneità del proprio cliente al reato. In pratica le segnalazioni dei professio-

stigativi, perché gli intermediari finanziari e non finanziari devono sempre segnalare le operazioni sospette di "money laundering", anche se in ipotesi il cliente dovesse essere egli stesso sospettato di aver commesso il reato presupposto».

I campanelli di allarme che possono far scattare la segnalazione da parte degli intermediari sono riassumibili, per la Gdf, in tre categorie, legate: ai connotati oggettivi delle operazioni; ai profili soggettivi del cliente; a qualsiasi altra circostanza conosciuta dagli intermediari.

Gli indici di anomalia però non sono tutto e per intermediari e professionisti sono stati introdotti

LE INDICAZIONI

Ai fini valutari segnalazioni anche se sono coinvolti i clienti sospettati
Indagini accelerate

tiv
po
«C
me
inc
Vi
de
es
co
se
mi
me
ba
gi
po
lar
ar
cu
l'a
sp
do
gi
vi
tre
no
og
l'e
di
gl
e

dall'anagrafe tributaria

zia tributaria, rappresenta una novità della circolare.

Il documento del Comando generale inoltre approfondisce alcuni elementi di particolare interesse. In particolare quando sottolinea che le norme in materia di antiriciclaggio inserite nell'ordinamento a opera del Dlgs 231/2007 si differenziano rispetto

nisti si estendono anche ai casi di autoriciclaggio.

Secondo Giuseppe Vicanolo, generale capo del III reparto Operazioni del Comando generale della Gdf, «si tratta di una situazione che emerge chiaramente dalla legislazione introdotta dalle norme del decreto legislativo 231 che rappresenta un avanzamento del sistema perché aumenta le possibilità di intercettare capitali sporchi da parte degli organi inve-

ti - ricorda il documento della Gdf - «obblighi di adeguata verifica della clientela» che possono far scattare la segnalazione anche in assenza di specifici campanelli di allarme.

La circolare, poi, elenca anche i casi in cui, pur non emergendo specifici profili ai fini dell'antiriciclaggio, ma che presentano profili «interessanti per "finalità istituzionali", da catalogare come spunti per eventuali sviluppi di at-